



PROT 13233  
DEL 15.4.13

# Città di Nichelino

*Il Sindaco*

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0018412 Arrivo

Data 16/04/2013 - ore 12:03

10 13.51 18/13

Spett.le  
CITTA' DI MONCALIERI  
Ufficio Protocollo  
Via Principessa Clotilde n. 10  
10024 MONCALIERI

**Oggetto:** Adozione del progetto preliminare di variante urbanistica n. 62 al vigente P.R.G.C. ex art. 17, comma 7, della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. ad oggetto "Area per la rilocalizzazione dell'impianto di radio telecomunicazioni RAI" - Osservazioni

In riferimento a quanto indicato in oggetto, il Comune di Nichelino, in persona del Sindaco *pro tempore*, dott. Giuseppe Catizone, con il presente atto formula

## OSSERVAZIONI

In ordine alla deliberazione del Consiglio Comunale di Moncalieri n. 22 dell'8 febbraio 2013 – recante l'adozione di una specifica variante al Piano Regolatore della Città, finalizzata, segnatamente, all'individuazione di una nuova area per la rilocalizzazione di un impianto di radiotelecomunicazione RAI -

Così come meglio esplicitato nella deliberazione della Giunta Comunale di Nichelino allegata.

Distinti saluti.

Nichelino, 15 aprile 2013

L. Sclopis del Borgo (particolare)  
"Veduta di Stupinigi dal lato del Giardino", 1783.



IL SINDACO  
Dott. Giuseppe Catizone

Piazza G. Di Vittorio, 1 - 10042 Nichelino (To)  
Tel. 011/6819.1 - Fax 011/6819.572  
P. Iva 01131720011



**Città di Nichelino**  
Provincia di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27

### Oggetto:

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MONCALIERI N. 22 DELL'8 FEBBRAIO 2013 AVENTE AD OGGETTO "ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA N. 62 EX ART. 17 COMMA 7 DELLA L. R. N. 56/77 E S.M.I. AL VIGENTE PRGC – AREA PER LA RILOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RADIO TELECOMUNICAZIONI RAI" – OSSERVAZIONI**

L'anno *duemilatredecim* addì *quindici* del mese di *aprile* alle ore 19,15 si è riunita, nell'apposita sede, in sessione straordinaria, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
CATIZONE Giuseppe	Sindaco	P	
D'AVENI Filippo	Assessore	P	
AZZOLINA Alessandro	Assessore		AG
BENEDETTO Claudio	Assessore	P	
BONINO Carmen	Assessore		AG
EMMA Nicola	Assessore	P	
LAFACE Cristina	Assessore	P	
PANSINI Michele	Assessore	P	
RIONTINO Raffaele	Assessore	P	
SARNO Diego	Assessore	P	

Assume la Presidenza il Dr. Giuseppe Catizone – Sindaco

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Ghinamo Franco

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 29/13/Ufficio Legale inerente "Deliberazione del Consiglio Comunale di Moncalieri n. 22 dell'8 febbraio 2013 avente ad oggetto "Adozione variante urbanistica n. 62 ex art. 17 comma 7 della L. R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente PRGC – Area per la rilocalizzazione dell'impianto di radio telecomunicazioni RAI" – Osservazioni";

Riportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione.

-----

### PREMESSO CHE:

- Il Comune di Moncalieri, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 dell'8 febbraio 2013, ha adottato una specifica variante al Piano Regolatore della Città, finalizzata, segnatamente, all'individuazione di una nuova area per la rilocalizzazione di un impianto di radiotelecomunicazione RAI;
- In particolare, con detta deliberazione, è stata introdotta nel Piano Regolatore della Città la seguente modifica *"L'area Ft posta in prossimità dell'impianto sportivo "Santa Maria" di Strada Colombetto è destinata ad ospitare la realizzazione del nuovo impianto di telecomunicazione RAI in sostituzione di quello esistente sul mappale n. 333 del F. 30. La realizzazione dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto della normativa di settore ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, della L.R. n. 19 del 3.08.2004 e della D.G.R. 16-757 del 5.09.2005, mediante permesso di costruire ex art. 49 co. 5 LUR."*
- L'area di nuova collocazione è posta a pochi centinaia di metri dal confine con il territorio del Comune di Nichelino e del Centro Abitato del medesimo Comune.

### RILEVATO CHE:

Le premesse della deliberazione, nonché l'allegata relazione illustrativa, evidenziano quanto segue:

- Nel complesso di aree verdi o attrezzate pubbliche di Borgata S. Maria è presente, dagli anni '60, un traliccio RAI per la diffusione delle telecomunicazioni;
- Le dimensioni della struttura determinano un forte impatto sull'intorno ambientale, *"incombendo visivamente sulle aree immediatamente prossime"*;
- La presenza di tale impianto rappresenta *"a tutti gli effetti una limitazione alle possibili azioni e programmi dell'Amministrazione Comunale volti alla riqualificazione ambientale della borgata S. Maria"*;
- L'Amministrazione *"intende proseguire le azioni per la riqualificazione della borgata S. Maria anche con interventi volti a migliorare lo skyline paesaggistico-ambientale"*;
- Inoltre, la medesima Amministrazione Comunale ha intenzione di realizzare, anche sull'area interessata dall'attuale impianto di telecomunicazioni, un Piano Particolareggiato, teso a valorizzare una parte del proprio patrimonio.
- Sulla scorta delle esigenze appena espresse la società RAI Way ha effettuato uno studio per la ricollocazione dell'impianto, valutando l'idoneità di alcuni potenziali siti ricadenti nel territorio comunale moncalierese. Nell'ambito di detto studio la società RAI Way avrebbe documentato che *"il sito per il quale si stima il minor numero di disservizi alle utenze e/o necessità di riorientare gli impianti privati di ricezione televisiva risulta essere il parcheggio di Strada Colombetto, in prossimità del campo sportivo della borgata Santa Maria"*;

- L'Amministrazione di Moncalieri ha valutato favorevolmente la possibilità di ricollocare il ripetitore in prossimità del parcheggio di Strada Colombetto in quanto questo *"è posto in posizione periferica rispetto al nucleo della borgata Santa Maria, aspetto non meno importante in quanto la percezione della futura struttura sarà fortemente mitigata dalla distanza tra la popolazione"*;

#### RILEVATO PERALTRO CHE:

L'esame della relazione Tecnico – Urbanistica della società Rai Way, già in possesso di questo Ente, evidenzia quanto segue

- *"La presente relazione si riferisce ad una indagine preliminare esplorativa relativa all'ipotesi di delocalizzazione di un impianto esistente di RAIWAY S.p.A. sito nel Comune di Moncalieri in via Santa Maria"*.
- La delocalizzazione *"si rende necessaria in quanto l'area interessata dall'attuale impianto è oggetto di un Piano Particolareggiato di iniziativa privata volto alla riqualificazione della zona"*.
- *"L'Amministrazione Comunale di Moncalieri ha proposto due aree alternative per la delocalizzazione: la Centrale AEM e l'area posta in fregio ai campi sportivi comunali di via Colombetto"*.
- *"RAIWAY ha pertanto analizzato la compatibilità delle due aree proposte in funzione dei requisiti tecnici, degli obiettivi di copertura e di qualità del servizio pubblico erogato ed è stata costretta ad eliminare la Centrale AEM, in quanto del tutto inadeguata alle esigenze di RAIWAY sia in ordine agli obiettivi di copertura sia in ordine agli aspetti strutturali"*.
- *"RAIWAY quindi ha concentrato l'analisi e l'approfondimento sulla seconda area proposta in via Colombetto"*
- Lo studio effettuato da RAIWAY è del tutto inadeguato allo scopo, in quanto non tiene in nessun conto della trasformazioni urbanistiche ed edilizie e dei siti di particolare interesse presenti nel limitrofo territorio e centro abitato di Nichelino;
- Invero, RAIWAY si limita a rilevare che *"l'area è sufficientemente decentrata e defilata per non interferire con il Piano Particolareggiato in corso....."* mentre *"al di là della strada interpodereale che costituisce il confine amministrativo tra il confine tra il Comune di Moncalieri ed il Comune di Nichelino è in corso di realizzazione un intervento edilizio di ristrutturazione di cascina esistente e di nuova edificazione"*.
- Inoltre, lo studio RAIWAY ipotizza, a livello di "procedure urbanistiche" un'apposita conferenza di servizi di carattere "preliminare": *"ipotesi preliminare circa gli Enti partecipanti: Comune di Moncalieri, Comune Nichelino, Enac, Enav, Aeronautica Militare, FF.SS., ARPA Piemonte, Regione Piemonte, Soprintendenza"*

#### CONSIDERATO CHE

- ✓ L'individuazione della nuova area di delocalizzazione dell'impianto di telecomunicazioni appare affetta, innanzitutto, da un vizio di carattere logico. Il Comune di Moncalieri rappresenta nella propria deliberazione che l'area di via Colombetto sarebbe stata individuata dalla società RAIWAY come la migliore

- possibile. L'analisi dello studio di RAIWAY evidenzia l'esatto contrario ossia che il Comune di Moncalieri ha imposto alla società il terreno di via Colombetto quale unica soluzione possibile.
- ✓ E' del tutto evidente, pertanto, che la decisione amministrativa è stata assunta in via meramente unilaterale senza effettuare nessuna comparazione fra le diverse alternative astrattamente possibili a disposizione dell'Ente.
  - ✓ Inoltre, la medesima decisione del Comune di Moncalieri non tiene nel minimo conto della pianificazione urbanistica e territoriale del limitrofo Comune di Nichelino, non comparando la stessa in nessuno dei documenti facenti parte della delibera di variante al P.R.G.C.
  - ✓ Invero, in prossimità della nuova area individuata, l'allegato cartografico del Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti radioelettrici e di telefonia mobile del Comune di Nichelino individua un complesso ambientale, costituito dalla Cascina Colombetto e sua pertinenza, compresa tra i beni culturali, di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 421 per il quale il regolamento stesso prevede un'area di "installazione condizionata" per la tutela paesaggistica del bene;
  - ✓ La rilevanza delle criticità ambientali sopra menzionate induce a ritenere che la variante parziale 62/2013, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 dell'08/02/2013, comporti variazioni al sistema delle tutele ambientali, secondo quanto indicato dalla circolare Regionale del 09/06/2008 n. 12-8931 allegato II – Ambito di applicazione – Varianti parziali, e pertanto, debba essere sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VAS in modo che, con opportuna documentazione tecnica, riguardante non solo gli aspetti emissivi, ma anche quelli paesaggistici di inserimento ambientale, sia ridefinita e condivisa con il confinante Comune di Nichelino una localizzazione meno impattante per quest'ultimo e più compatibile con l'assetto territoriale ed urbanistico della zona.
  - ✓ Il documento ARPA, allegato a sostegno della variante, riguarda una nota dell'Agenzia ad evasione di esposto di carattere privato e richiama misurazioni assai datate, in quanto effettuate negli anni 2003/2004, e su installazione presenti a tale data.
  - ✓ La medesima variante si pone anche in contrasto con lo studio di RAIWAY, il quale ha ipotizzato, a livello di procedimento urbanistico, una apposita conferenza di servizi fra tutti i soggetti interessati, al fine di individuare la migliore allocazione dell'impianto di telecomunicazione.
  - ✓ In contrasto palese con tale previsione, il Comune di Moncalieri ha, invece, individuato, in via del tutto unilaterale, la specifica area di localizzazione dell'impianto di telecomunicazioni senza avviare, preventivamente, nessuna procedura di consultazione con le altre Amministrazioni interessate.
  - ✓ La medesima decisione si pone, altresì, in contrasto con il principio fondamentale di leale collaborazione istituzionale fra gli Enti. Infatti, il Comune di Moncalieri – volendo perseguire un proprio interesse di valorizzazione ambientale e di attuazione di un piano di recupero ad iniziativa privata – non ha considerato in nessun modo gli interessi del limitrofo Comune di Nichelino, volti a preservare ambiti urbani, tutelati anche sotto il profilo paesaggistico.

#### VISTI:

- Le normative di riferimento relative agli impianti di telecomunicazioni;
- Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
- Lo Statuto Comunale vigente

Tutto ciò premesso e considerato:



**PROPONE**

1. Di ritenere che la decisione assunta dal Comune di Moncalieri con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 dell'8 febbraio 2013, presenti gravi carenze sotto il profilo istruttorio e motivazionale, per quanto esposto in premessa.
2. Di richiedere al Comune di Moncalieri di sospendere il procedimento di adozione della Variante adottata con la deliberazione n. 22/2013 ovvero di revocare tale deliberazione al fine di consentire un approfondimento istruttorio circa l'individuazione delle possibili aree di ricollocazione dell'impianto di telecomunicazione RAI, approfondimento da compiere con l'apporto collaborativo di tutte le Amministrazioni interessate ed, in primo luogo, del Comune di Nichelino.
3. Di ritenere, inoltre, che la soluzione prospettata per l'individuazione di una nuova area in prossimità del confine con il Comune di Nichelino per l'installazione del nuovo impianto di telecomunicazioni RAI, di cui alla Variante parziale al Piano Regolatore del Comune di Moncalieri, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22/2013 dell'08/02/2013, evidenzi rilevanti criticità ambientali, per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, tali da sostenere che la variante stessa comporti variazioni al sistema delle tutele ambientali, secondo quanto indicato dalla circolare Regionale del 09/06/2008 n. 12-8931 allegato II – Ambito di applicazione – Varianti parziali, e pertanto, debba essere sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VAS.
4. Di ritenere indispensabile che il processo di verifica di assoggettabilità alla VAS di cui sopra, debba produrre documentazione tecnica esaustiva ed approfondita, riguardante non solo gli aspetti emissivi, ma anche quelli paesaggistici di inserimento ambientale, in un contesto in cui, sul territorio comunale di Nichelino sono presenti sviluppi urbanistici residenziali ed esempi di complessi ambientali di beni culturali come esplicitato in premessa.
5. Di ritenere indispensabile che venga attivato con urgenza un tavolo di confronto e concertazione tra il Comune di Nichelino e il Comune di Moncalieri, attraverso il quale ridefinire e condividere una localizzazione del nuovo impianto di radiotelecomunicazioni RAI, meno impattante e compatibile con gli assetti territoriali ed urbanistici dei due Comuni.
6. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

-----

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativo alla regolarità tecnica;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese:

**DELIBERA**

Di approvare la proposta riportata in premessa;

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese:

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

L'originale della proposta in premessa riportata viene allegato all'originale della presente deliberazione.

**Deliberazione Giunta Comunale n. 27 del 15.4.2013**

**Foglio n. 4**



**Il Presidente**  
F.to CATIZONE

**Il Segretario Comunale**  
F.to GHINAMO

Copia per estratto per uso amministrativo

Nichelino, **16 APR. 2013**



**Il Dirigente Area Amministrativa**

**Certificato di Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

**16 APR. 2013**



**Il Dirigente Area Amministrativa**

Comunicata ai Capi Gruppo Consiliari con elenco n. **10**

**Dichiarazione di Esecutività**

(Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3)

Divenuta esecutiva in data ..... per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D. Lgs. 267/2000)

Nichelino, .....

**Il Dirigente Area Amministrativa**

F.to .....